

Global Mobility Alert

Febbraio 2017

Nuovo regime fiscale per gli *high net worth individuals*

La Legge di Bilancio 2017 (Legge n° 232 dell'11 dicembre 2016) ha introdotto due previsioni per incoraggiare il trasferimento in Italia dei cosiddetti *high net worth individuals*.

Una delle previsioni mira a garantire permessi di soggiorno al di fuori delle quote definite annualmente agli stranieri che hanno intenzione di fare investimenti in Italia.

La seconda previsione comporta l'esenzione da tassazione italiana dei redditi derivanti dagli investimenti finanziari detenuti all'estero (cosiddetti "non-domiciliati").

Condizioni per beneficiare del regime fiscale

L'articolo 1, comma 152 e seguenti della Legge di Bilancio ha introdotto il nuovo articolo 24-bis all'interno del TUIR (DPR n. 917/1986).

Sulla scorta del contenuto di tali norme, i soggetti che diventano residenti fiscali in Italia, secondo il dettato dell'art 2, comma 2 del TUIR e che hanno investimenti all'estero, possono beneficiare di una tassazione *flat* sui redditi e sugli investimenti esteri.

L'articolo 2, comma 2 del TUIR stabilisce che un soggetto diventa fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d'imposta (i.e. più di 183 giorni nell'anno solare) soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

- è registrato all'Anagrafe;
- ha il suo domicilio in Italia;
- ha la sua residenza in Italia.

Quando il soggetto si qualifica come residente fiscale in Italia (residente fiscale "ordinario"), qualsiasi reddito ovunque prodotto è assoggettato a tassazione in Italia; in caso di doppia tassazione di taluni redditi, e quando possibile, è concesso un credito per imposte pagate all'estero.

Il nuovo regime fiscale dei "non-domiciliati" è applicabile a qualsiasi persona fisica che rispetta le seguenti condizioni:

- diventa residente fiscale in Italia ai sensi del TUIR, secondo le regole illustrate in precedenza;
- non è mai stata residente fiscale in Italia per almeno nove dei dieci anni fiscali precedenti.

Le persone fisiche che rispettano le condizioni appena definite possono scegliere di qualificarsi come "non-domiciliati": in tal caso, i redditi di fonte straniera sono assoggettati ad una tassazione fissa di 100.000 euro, ogni anno, indipendentemente dall'ammontare dei redditi prodotti durante l'anno o del valore degli investimenti esteri

Qualsiasi reddito di fonte italiana, invece, prodotto in vigenza della qualifica di "non-domiciliato", è assoggettato a tassazione secondo le ordinarie regole definite dal TUIR.

Si evidenzia che le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni qualificate, realizzate durante i primi cinque anni di applicazione del regime fiscale di favore, non sono inclusi nell'imposta *flat*, ma assoggettati alla tassazione ordinaria.

Al fine di applicare il regime fiscale per i "non-domiciliati", è necessaria la presentazione di un'istanza di interpello alle autorità fiscali italiane per confermare l'esistenza dei requisiti e la qualifica di "non-domiciliati".

Il nuovo regime è applicabile per 15 anni dal primo anno di residenza fiscale.

In caso di doppia tassazione dei redditi di fonte estera, non è possibile recuperare il credito per imposte pagate all'estero in vigenza del regime dei "non domiciliati".

Quando più appropriato, la persona può scegliere di applicare la tassazione ordinaria ed evitare così la doppia tassazione, sulla base del contenuto della normativa Italiana e Convenzionale.

Inoltre l'istanza presentata alle autorità fiscali Italiane può specificare a quali dei Paesi (e dei relativi redditi) applicare il regime dei "non-domiciliati".

La qualifica di "non-domiciliato" dà l'opportunità di evitare l'applicazione di talune imposte e di escludere determinati obblighi dichiarativi, relativamente agli attivi esteri soggetti alla *flat tax*, vale a dire:

- l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero, risparmiando lo 0,2% annuo sul valore degli investimenti esteri (IVAFE) e l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero risparmiando lo 0,76% sul costo degli stessi (IVIE);
- la presentazione della dichiarazione annuale degli investimenti detenuti all'estero (quadro RW);
- l'imposta sulle successioni e donazioni (dal 4% all'8% a seconda del grado di parentela).

Visto investitori

Ai soggetti che hanno intenzione di investire fondi in specifici investimenti è riservato il cosiddetto «visto investitori».

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto il nuovo articolo 26-*bis* nel D.Lgs. n° 286/1998 (Testo unico immigrazione).

La nuova disposizione stabilisce che le persone fisiche che arrivano in Italia e hanno intenzione di stabilirsi per un periodo di due anni, possono ottenere un permesso di soggiorno (cosiddetto «visto investitori») se effettuano uno dei seguenti investimenti minimi:

- due (2) milioni di euro in titoli di Stato;
- un milione di euro in partecipazioni al capitale di una società operante e residente in Italia oppure 500 mila euro in *start-up* innovative iscritte nell'apposito Registro delle imprese;
- un milione di euro in donazioni a carattere filantropico nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica o recupero dei beni culturali.

L'investimento o la donazione devono essere effettuati entro tre mesi dall'ingresso nel Paese e devono essere mantenuti per due anni.

Nel caso gli investimenti fossero dismessi prima dei due anni o non fossero effettuati entro i tre mesi dal primo ingresso in Italia, il "visto investitori" è revocato.

Coloro che fossero interessati a ricevere più informazioni in merito sono invitati a contattarci per un'analisi della propria situazione personale.

Al fine di ottenere il beneficio da "non domiciliati" è necessario presentare un'apposita istanza di interpello: invitiamo dunque a prendere contatto quanto prima con i nostri Professionisti di riferimento.

Contatti



Gabriele Labombarda

Partner, IBC Director

T +39 02 760 087 51

M +39 339 480 353 9

E gabriele.labombarda@bgt.it.gt.com



Paola Lova

Manager

T +39 02 760 087 51

E paola.lova@bgt.it.gt.com

Uffici

Milano

Via Melchiorre Gioia, 8

20124 Milano

T +39 02 783 351

Roma

Lungotevere Michelangelo, 9

00192 Roma

T +39 06 397 344 95

Padova

Galleria Europa, 4

35137 Padova

T +39 049 738 8290

Staff location

Trento

Via Brennero, 139

38121 Trento

T +39 0461 828 368

Trieste

Piazza Silvio Benco, 1

34122 Trieste

T +39 040 363 006

Torino

Corso Re Umberto, 2

10121 Torino

T +39 011 071 2899



© 2017 Bernoni & Partners. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.

Bernoni Grant Thornton (Bernoni & Partners) is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

www.bgt-grantthornton.it